



## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**COMUNE DI MANTOVA**  
Città di Mantova

AOO Comune di Mantova c\_e897  
Prot: 0078373 - 13/12/2018  
Class: 3.5  
Orig: E UO: OP



### Verbale n. 29/2018

Oggetto: Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 dell'ipotesi di CCDI 2018-2020 sottoscritta in data 04/12/2018 per il personale non dirigente

Il Collegio dei Revisori composto dal rag. Enrico Paglione, Presidente - dr.ssa Roberta Mantovan e rag. Roberto Midali, componenti. Collegio nominato con deliberazione C.C. n. 18 del 12.04.2018, Revisori dei Conti di questo Comune.

Vista la nota comunale prot. n. 77030 del 06/12/2018 – trasmessa a questo Collegio in data 07/12/2018 a mezzo posta elettronica – con la quale viene richiesto il rilascio della certificazione dell'Organo di Revisione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, in merito all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018-2020 per il personale non dirigente, sottoscritto in data 04/12/2018.

Precisato che il Collegio ha dapprima singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente a mezzo @mail e conference call.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ha proceduto all'esame della seguente documentazione, trasmessa in allegato alla sopra richiamata nota comunale prot. n. 77030 del 06/12/2018:

- Ipotesi di CCDI 2018-2020 per il personale non dirigente, sottoscritta in data 04/12/2018;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, relative alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 06/12/2018 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo lo schema contenuto in allegato alla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 29/07/2012;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *"(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)"*;

- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;
- l'art. 40-bis ove, al comma 1, dispone: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;
- l'art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, ove dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, dell'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori, nonché alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- detti controlli e conseguente certificazione vanno effettuati prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta Comunale, alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

VERIFICATO che:

- l'ipotesi di CCDI in esame, sottoscritta in data 04/12/2018, è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridico-economici derivanti dal C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
- detto CCDI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opera, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, costituito ai sensi dell'art. 67 del citato CCNL con Determinazione dirigenziale n. 2973 del 04/12/2018, sul quale l'Organo di Revisione ha rilasciato la propria certificazione con Verbale n. 27/2018 (prot. n. 78086 del 11/12/2018).

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012, con riferimento all'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 04/12/2018 sopra richiamata, sulla base della

documentazione trasmessa dal Comune,

## DÀ ATTO

- preliminarmente, che l'ipotesi di CCDI in esame, sottoscritta in data 04/12/2018, è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridico-economici derivanti dal C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
- che detto CCDI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opera, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, costituito ai sensi dell'art. 67 del citato CCNL con Determinazione dirigenziale n. 2973 del 04/12/2018, sul quale l'Organo di Revisione ha rilasciato la propria certificazione con Verbale n. 27/2018 (prot. n. 78086 del 11/12/2018);
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 06/12/2018 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, risultano conformi allo schema ed ai contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

## CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
- b) che, conseguentemente, l'ipotesi di CCDI 2018-2020 sottoscritta in data 04/12/2018 per il personale non dirigente, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2018-2020 - esercizio 2018 - come dettagliatamente elencati nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV).

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata per far parte integrale degli atti dell'Ente, dando mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Isabella Dall'Oca di inserirlo nella raccolta dei Verbali del Collegio e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza:

- al Dirigente del Settore "Affari Generali e Istituzionali";
- al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari, Tributi e Demanio"
- al Segretario Generale.

*Data di sottoscrizione con firma digitale*

Il Presidente  
Enrico Paglione

I componenti  
Roberta Mantovan      Roberto Midali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 da parte di tutti i componenti del Collegio.